



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Decreto di individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

IL MINISTRO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “*Norme per l'edilizia scolastica*”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b) il quale prevede che “*Possono essere finanziati in base alla presente legge: (...) b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche*” nonché l'articolo 3 rubricato “*Competenze degli enti locali*”;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;
- VISTO** il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
- VISTI** altresì i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato articolo 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province



Ministero dell'Istruzione e del Merito

autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali;

VISTO inoltre il comma 4-sexies dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, secondo il quale *“Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.”*;

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14 del capitolo 8105), , e in particolare l'art. 58-octies, comma 1, secondo il quale è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al suindicato articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 140, lettera e) nonché l'allegato relativo agli stati di previsione;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072, lettera f);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- VISTA** la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con il quale il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*” e in particolare l’art. 13 rubricato “*Disposizioni transitorie e finali*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- VISTA** l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante “*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*”;
- VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l’art. 32-bis, comma 3, il quale ha destinato un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, oltre ulteriori 5 milioni disponibili in bilancio, in conto residui, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, e in particolare l'articolo 58, comma 3, il quale ha esteso anche all'anno scolastico 2021/2022 le misure già previste per l'anno scolastico 2020/2021 dal citato art. 32-bis decreto-legge 104 del 2020;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 261, il quale, in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 32-bis, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha destinato risorse, gravanti sul fondo di cui al citato art. 58-octies decreto-legge n. 124 del 2019, per la realizzazione di interventi di edilizia leggera per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di cui quota parte pari a € 25.000.000,00 a valere sul capitolo 8105, pg 14, di cui € 5.000.000,00 quali residui di lettera *f*) dell'esercizio finanziario 2019, € 10.000.000,00 quali residui di lettera *f*) dell'esercizio finanziario 2020 ed € 10.000.000,00 quale competenza dell'esercizio finanziario 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 209, il quale ha assegnato al Comune di Lettomanoppello (PE) complessivi € 732.000,00, gravanti sul capitolo 8105, pg 14, di cui € 219.600,00 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e € 512.400,00 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024, per interventi di autosufficienza energetica del Polo didattico alla memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle;
- VISTA** la nota DGEFID 23 dicembre 2022, n. 3127, con la quale è stata richiesta l'eliminazione dell'importo di € 5.048.438,32, relativo all'E.F. 2020 e la successiva reiscrizione nella competenza dell'E.F. 2024 per € 5.048.438,00, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*), della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (reiscritto con troncamento di € 0,32);
- CONSIDERATO** che il predetto importo, pari ad € 5.048.438,00, risulta finalizzato dal D.M. n. 261 del 6 agosto 2021, per l'avvio dell'a.s. 2021/2022, al finanziamento di interventi di c.d. “Edilizia leggera”;
- VISTA** la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7139, con la quale è stato richiesto il mantenimento in bilancio, per un ulteriore annualità, dell'importo di € 4.215.400,00 in conto residui lettera *f*) sul capitolo 8105, piano gestionale 14, competenza esercizio finanziario 2023, istanza accolta con nota UCB 24 gennaio 2024, n. 1361;
- VISTA** la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7167, con la quale è stato richiesto il mantenimento in bilancio, per un ulteriore annualità, dell'importo di € 10.000.000,00 in conto residui lettera *f*) sul capitolo 8105, piano gestionale 14, competenza esercizio finanziario 2022, istanza accolta con nota UCB 24 gennaio 2024, n. 1360;
- RILEVATO** quindi che le risorse residue della suindicata sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica istituita dal menzionato art. 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019, come



Ministero dell'Istruzione e del Merito

convertito, sono complessivamente pari a € 33.703.000,00 (*trentatremilionisettecentotremila/00*), di cui € 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, € 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, € 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonché € 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO l'art. 58-octies, comma 2, del succitato decreto-legge n. 124 del 2019, secondo il quale le modalità di accesso alla predetta sezione del Fondo, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione attuativa sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di accesso alla predetta sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione dell'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

RITENUTO di delegare la Direzione generale competente alla gestione delle risorse indicate in premessa, tramite l'indizione di Avvisi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Decreto;

SENTITI il Dipartimento Casa Italia e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti al fine di concordare quando indicato dal citato art. 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019;

CONSIDERATI i riscontri pervenuti dai citati Dipartimenti, Casa Italia e Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente con note del 29 ottobre 2024 prot. DCI n. 4050 e prot. DPC n. 55227;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e riparto delle risorse)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, con il presente Decreto si definiscono le modalità di utilizzo delle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", pari a complessivi € 33.703.000,00 (*trentatremilionisettecentotremila/00*), gravanti sul capitolo 8105, piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui € 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, € 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, € 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonché € 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

2. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito è delegata alla gestione delle risorse di cui al comma 1, tramite l'indizione di Avvisi pubblici di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2

(Beneficiari, interventi ammissibili e priorità)

1. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1 sono:
 - a) interventi resi necessari a seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;
 - b) interventi di riqualificazione energetica, con esclusivo riferimento a edifici scolastici adeguati strutturalmente alla normativa sismica vigente.
2. In relazione agli interventi finanziabili con le risorse di cui al presente decreto, sono ammesse a finanziamento le sole spese per lavori, i costi della sicurezza e l'I.V.A. Sono in ogni caso ammessi cofinanziamenti per i servizi e le opere complementari rispondenti alle medesime finalità di cui al finanziamento ministeriale.
3. In ragione di quanto previsto dal comma 2, è fatto obbligo in capo agli Enti beneficiari del finanziamento di coprire integralmente gli eventuali costi non ammessi a finanziamento e di comprovare la sussistenza delle risorse necessarie attraverso la trasmissione al Ministero dell'istruzione e del merito di apposita delibera di impegno delle citate risorse.
4. Fermo restando quanto disposto nei commi 1 e 2, gli interventi saranno ammessi a finanziamento secondo il seguente ordine di priorità:
 - I. Con riferimento agli interventi di cui alla categoria a) il criterio di priorità è definito dalla relativa zona sismica: dalla zona sismica 1 alla zona sismica 4, come definito ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*;
 - II. In relazione agli interventi di cui alla categoria b) la priorità è riconosciuta in base alla classe energetica di un edificio: dalla classe energetica più bassa alla più alta.
5. Oggetto dei suindicati interventi possono essere esclusivamente edifici scolastici pubblici. Non sono ammessi a finanziamento interventi su edifici privati, anche se oggetto di locazione. I finanziamenti sono assegnati direttamente agli Enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Articolo 3 (Modalità di attuazione)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del Merito pubblica sul sito web istituzionale uno o più Avvisi per la selezione di proposte progettuali da realizzare stabilendo, in conformità alle disposizioni del presente decreto:
 - a) le modalità e i termini di presentazione delle istanze;
 - b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti;
 - c) le cause di inammissibilità;
 - d) l'assenza di altre fonti di finanziamento, compreso il PNRR, sul medesimo intervento;
 - e) le procedure di controllo e di revoca dei contributi, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
 - f) i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le eventuali premialità;
 - g) la tipologia di costi finanziabili, l'entità del finanziamento e i massimali concedibili per ciascun progetto e per ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
 - h) il cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento;
 - i) le ulteriori modalità di rendicontazione e di monitoraggio dei progetti.

Articolo 4 (Monitoraggio, rendicontazione e revoca)

1. Il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2 dovrà avvenire secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché secondo la disciplina attuativa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Relativamente all'attività di rendicontazione, gli interventi oggetto di finanziamento saranno monitorati dal Ministero dell'istruzione e del merito secondo le modalità che saranno successivamente definite attraverso apposite Linee Guida. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
2. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito è obbligata a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento in caso di inosservanza dei termini fissati negli avvisi pubblici di cui all'articolo 3, e di omessa o incompleta rendicontazione, ovvero nell'ipotesi in cui l'intervento finanziato con il presente decreto risulti già assegnatario di altro finanziamento, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto e nelle altre ipotesi che saranno individuate negli Avvisi pubblici di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero si riserva di effettuare controlli *in loco* per verificare la corretta esecuzione degli interventi autorizzati con i finanziamenti di cui al presente decreto.
4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'Ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

5. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 5 (Ulteriori contributi)

1. In ipotesi di integrazione per legge della capienza della sezione Fondo di cui all'art. 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ovvero di esistenza dei residui, economie di gara non utilizzate, economie di piano derivanti dalle rinunce o revoche dei contributi assegnati, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzata a riconoscere ulteriori somme alle iniziative ammesse, qualora le stesse non siano state integralmente finanziate, o a promuovere interventi aggiuntivi a favore degli enti beneficiari con le modalità dettate dagli Avvisi pubblici di cui all'articolo 3.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara